



LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LIGURIA

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

il Giudice, Cons. Alessandro Benigni, ai sensi dell'art. 164

c.g.c., pronuncia la seguente

S E N T E N Z A C O N

C O N T E S T U A L E M O T I V A Z I O N E

nel giudizio iscritto al **N.R.G. 21556**, sul ricorso depositato il 7 ottobre 2024 da _____, tutti generalizzati in atti ed elettivamente domiciliati presso lo studio degli Avv.ti Renzo Filoia e Francesca Torre del Foro di Firenze, sito in Firenze, Lungarno Amerigo Vespucci n. 18, dai quali sono rappresentati e difesi, nei confronti di:

INPS - Gestione Pensioni Pubbliche - sede centrale, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, Via Ciro il Grande n. 21;

INPS - Gestione Pensioni Pubbliche - sede locale di Genova, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Genova, Piazza Borgo Pila n. 40 – Torre A, in persona del Presidente p.t., generalizzata in atti, difesa e rappresentata dall'Avv. Alberto Fuochi dell'Avvocatura interna; udito all'odierna udienza l'Avv. Alberto Fuochi, il quale ha

confermato le conclusioni di cui in atti;

F A T T O e D I R I T T O

1. Si premette che la presente sentenza viene redatta in forma sintetica, ai sensi del combinato disposto degli artt. 5₂ - 39₂ c.g.c./17₁, disp. att. c.g.c. (riproduttivi degli artt. 132 c.p.c./118 disp. att. c.p.c.), attuativi dell'art. 111 Cost.

2. I ricorrenti, titolari di una pensione pubblica di ammontare superiore al quadruplo della minima prevista dalla legge, hanno lamentato la mancata integrale rivalutazione del proprio trattamento pensionistico chiedendo, in via pregiudiziale, che fosse sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 1₃₀₉₋₃₁₀ L. 29.12.2022, n. 197, (con cui è stato rideterminato, in via transitoria, il meccanismo di indicizzazione delle pensioni con la previsione di una sola aliquota di rivalutazione variabile) per contrasto con gli artt. 3/23/53 della Carta Fondamentale, a dell'art. 1₃₀₉₋₃₁₀ L. 29.12.2022, n. 197, (con cui è stato rideterminato, in via transitoria, il meccanismo di indicizzazione delle pensioni con la previsione di una sola aliquota di rivalutazione variabile) al fine di ottenere la condanna dell'INPS alla rifusione della somma non corrisposta negli anni 2023 – 2024. in attuazione della normativa contestata con il risarcimento del danno nel frattempo subito.

3. L'INPS, regolarmente costituitosi in giudizio, dopo avere rilevato la nullità del ricorso per carenza di legittimazione

e interesse ad agire non contenendo il medesimo *«alcun elemento sufficientemente specifico da cui desumere i fatti di causa»*, ha chiesto il rigetto del ricorso alla luce della recentissima sentenza n. 19/2025 con cui la Corte costituzionale ha respinto analoga questione, richiamando integralmente la motivazione ivi contenuta.

4. Con memoria del 3 marzo u.s., i ricorrenti, dopo avere respinto le eccezioni processuali contenute nella comparsa di risposta di controparte, hanno richiamato, depositandola formalmente in atti, l'ordinanza 19.02.2025, n. 4 con cui la Sezione giurisdizionale per l'Emilia – Romagna, avendo rilevato che *«al punto 8 della sentenza 19 del 2025 la Corte ha sottolineato come le ordinanze di remissione non hanno evidenziato la violazione della norma oggetto di scrutinio con l'art 53 Cost.»* e *«che l'intervento normativo si pone in un solco di continui interventi volti a ridurre il valore di acquisto dei pensionati sì che da eccezionale sta diventando strutturale»*, ha rinviato ad una successiva udienza il relativo giudizio per l'approfondimento di tali questioni, lasciando a questo Giudice ogni valutazione sull'opportunità di effettuare analogo approfondimento nel presente giudizio, ovvero disporre la compensazione delle spese processuali.

5. La richiesta è da respingersi, essendo del tutto apodittico il richiamo all'art. 53 Cost. presente nell'atto introduttivo non essendo state esternate le ragioni che

potrebbero giustificare un nuovo ulteriore rinvio della questione al giudice costituzionale (non è stato neppure indicato se la questione abbia ad oggetto pensioni di vecchiaia o di anzianità che – come è noto – si fondano su assai diversi presupposti).

6. Viceversa, è sufficientemente motivata e accoglibile la richiesta di compensazione delle spese processuali, in considerazione della peculiarità della questione.

P. Q. M

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Liguria, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,

R I G E T T A

la domanda giudiziale proposta da .

Spese compensate.

Manda alla Segreteria della Sezione per gli adempimenti di competenza.

Il Giudice

Cons. Alessandro Benigni

Depositato in udienza il 14 marzo 2025

Per il Direttore della Segreteria

Dr. Alfredo Ferrari